



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -



Prot. n. 2216 10 OTT. 2019
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1924 del 10 OTT. 2019

Numero progressivo di settore 135 del 10 OTT. 2019


OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) art. 269 comma 2 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alle emissioni in atmosfera per l'attività di coltivazione mineraria nella cava di calcarenite sita in località "Murgia Togolante" in agro del Comune di Montescaglioso (MT), a favore della Ditta "PAPAPIETRO Vittorio".

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore

Geom. Francesco MALVASI



Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0015375 datata 25/06/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 11025 del 26/06/2018) con la quale la Ditta "PAPAPIETRO Vittorio" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di coltivazione mineraria nella cava di calcarenite sita in località "Murgia Togolante" in agro del Comune di Montescaglioso (MT), riportata in Catasto al Foglio di mappa n. 3 particelle nn. 82 (pp), 83 (pp), 97 (pp), 111 (pp), 155 (pp), 157 (pp), 158 (pp), 160 (pp) e 173 (ex 162 pp), relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 comma 2, corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera" sostituendo in tal modo il D.P.R. n. 203/88, che peraltro è stato formalmente abrogato con lo stesso D.Lgs. e pertanto le disposizioni emanate in attuazione del D.P.R. n. 203/88 possono ritenersi ugualmente valide;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.", in particolare l'art. 3 comma 7 che nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;

- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.B.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) stabilisce: all'art.269 comma 2, le modalità di autorizzazione per l'installazione di un nuovo stabilimento; all'art. 281 comma 3, per gli stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/20016 (e s.m.i.) e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988, i termini di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 dello stesso D.Lgs;

DATO ATTO che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Comune di Montescaglioso (MT);
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria -;

VISTO che la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 1491 del 21/01/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione) con le modalità di cui all'art 14-bis della Legge n. 241/90, fissando il termine perentorio dell'**11/03/2019** per la conclusione della conferenza, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte per l'espressione dei pareri di relativa competenza:

- Provincia di Matera;
- Comune di Montescaglioso (MT);
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Ditta "PAPAPIETRO Vittorio";

CONSIDERATO che nel termine perentorio fissato dell'11/03/2019 per la conclusione della conferenza, le Amministrazioni coinvolte, ad eccezione dell'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera non hanno fatto pervenire nessuna determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza, pertanto risulta acquisito l'assenso incondizionato da parte degli Enti e Servizi convocati ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 (e s.m.i.), si dichiara chiusa la conferenza di servizi convocata con PEC prot. n. 1491 del 21/01/2019 ritenendo il procedimento di AUA **concluso favorevolmente**;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria -, nota del 07/03/2019, registrata al prot. prov. n. 3801 del 07/03/2019, con la quale facendo riferimento alla Conferenza di Servizi, **esprime parere favorevole** all'attività di coltivazione della cava, con prescrizioni;

RITENUTO di poter accogliere, in sanatoria, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di cava della Ditta "PAPAPIETRO Vittorio", sulla base delle seguenti considerazioni:

- La coltivazione mineraria della cava verrà effettuata attraverso la creazione di superfici piane e parallele tra di loro, da realizzarsi successivamente all'asportazione del terreno vegetale, del conglomerato e del cosiddetto 'cappellaccio' fino alla messa a nudo del banco tufaceo (mercantile di cava) idoneo alla formazione dei cosiddetti conci di forma di parallelepipedo ('tufi' e o 'fette di tufi'), con caratteristiche che ne consentono l'utilizzo in edilizia e quindi la vendita sul mercato. Il programma di coltivazione verrà eseguito attraverso diverse fasi di lavoro ben distinte tra di loro:

1a fase: prevede lo scotico del terreno vegetale sull'area più a monte del giacimento e il deposito dello stesso lungo le pareti della vecchia cava all'altezza del piazzale attualmente adibito alla lavorazione del tufo, tale materiale verrà utilizzato per il recupero dell'area di cava in esercizio ed in fase di ultimazione.

Successivamente si procederà allo scavo ed allontanamento del cappellaccio per tutta l'area interessata alla prima fase ed infine si procederà quindi alla creazione di superfici orizzontali atte alla estrazione dei conci di tufo idonei alla richiesta di mercato fino al raggiungimento della quota di 120m sul livello medio del mare.

2a fase: prevede lo "scotico" del terreno vegetale sull'area immediatamente a valle di quella interessata alla prima fase e al deposito dello stesso lungo le pareti della vecchia cava affinché possa essere utilizzato per il recupero ambientale dell'attuale cava, con lo spandimento dello stesso sui piazzali per uno spessore di circa m 1,50. Successivamente si procederà allo scavo ed allontanamento del cappellaccio per tutta l'area interessata alla seconda fase ed infine si procederà quindi all'estrazione dei conci di tufo con successivi tagli nel banco fino al raggiungimento della quota di 110m s.l.m.;

3a fase: prevede lo sbancamento del terreno vegetale e del 'cappellaccio' fino al completamento dell'intera area di cava, con accantonamento del materiale lungo le pareti della vecchia cava che verrà utilizzato a fine coltivazione per il recupero dell'intera superficie al fine di restituirla allo scopo originario cioè quello del seminativo. L'abbassamento della quota di scavo per la produzione di conci di tufo procederà fino a quota di circa 100 s.l.m.;

4a fase ed ultima di lavorazione - prevede la coltivazione mineraria del banco di tufo, mediante successivi tagli in

orizzontale fino a raggiungere la quota di fondo cava attestata da 90 m s.l.m.; e nella parte 'a monte' a m 80m s.l.m nella parte a valle.

A fine coltivazione il fondo cava si presenterà inclinato verso valle con una superficie gradinata a piccoli salti creatasi con la lavorazione a tagli orizzontali necessari per la formazione dei concii.

La sistemazione esterna dell'intera area prevede la messa a dimora di piante lungo il contorno dell'area di scavo al fine di creare una barriera verde di protezione.

- la Ditta "PAPAPIETRO Vittorio" con l'istanza di che trattasi ha richiesto con AUA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) dell'attività di cava;
- con D.G.R. n. 435 del 12 marzo 2010 la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha espresso il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 47/1998 comprensivo del Parere Favorevole di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e rilasciata l'Autorizzazione alla coltivazione mineraria ai sensi della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.), relativamente al progetto di ampliamento di una cava di tufo sita in località "Murgia Togolante" in agro del Comune di Montescaglioso (MT), avente validità di anni 30 (trenta) dalla data di effettivo inizio dell'attività estrattiva, desumibile dalla denuncia di esercizio di cava;
- riguardo all'attività di coltivazione della cava, come disposto dall'art. 281 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), i gestori delle attività che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988 dovevano presentare domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269, entro il 31 luglio 2012;
- con dichiarazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta richiedente con riferimento alla richiesta dell'Ufficio Geologico della Regione Basilicata con prot. 178406/11AQ del 08/09/2015 con cui evidenziava che l'attività estrattiva è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dichiara che a tale data ed alla data di presentazione della pratica autorizzativa l'attività estrattiva non era ancora iniziata, precisando inoltre che non è stata ancora inviata comunicazione relativa al censimento cave all'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- con la Conferenza di Servizi decisoria convocata con pec. n. 1491 del 21/01/2019 è stato acquisito nel termine perentorio indicato nella nota di convocazione il parere A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria - espresso con nota del 07/03/2019 e registrata al prot. prov. n. 3801 del 07/03/2019;
- che le altre amministrazioni coinvolte con la nota d'indizione benchè convocate non hanno fatto pervenire nessuna determinazione relative alla decisione oggetto della Conferenza, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) secondo cui "*..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c, equivalgono ad assenso senza condizioni*";
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni diffuse dalla Ditta summenzionata dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- viene ritenuto che la data di messa a regime dell'attività di coltivazione della cava coincide con la data di messa in esercizio;

RITENUTO, pertanto, di poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta "PAPAPIETRO Vittorio", sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi decisoria e dei pareri acquisiti, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

SPECIFICATO che l'autorizzazione di cui al presente atto è relativa alla sola valutazione delle emissioni in atmosfera dell'attività in oggetto e che pertanto la stessa non costituisce, né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria all'effettivo esercizio dell'attività stessa;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A


- 1) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 legge 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 2) **di adottare** in sanatoria, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 4, a favore della Ditta "PAPAPIETRO Vittorio", relativa all'attività di coltivazione mineraria nella cava di calcarenite sita in località "Murgia Togolante" in agro del Comune di Montescaglioso (MT), Foglio di mappa n. 3 particelle nn. nn. 82 (pp), 83 (pp), 97 (pp), 111 (pp), 155 (pp), 157 (pp), 158 (pp), 160 (pp) e 173 (ex 162) pp, per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) attenersi alle condizioni indicate nel parere reso dall'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria - con nota del 07/03/2019 di seguito riportate:
 - l'attività di coltivazione della cava deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
 - deve essere utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione. Le operazioni di taglio dei blocchi, di vagliatura e frantumazione del materiale estratto andranno eseguite ad umido;
 - provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - limitare il più possibile la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiali nelle aree più riparate dal vento o l'eventuale copertura degli stessi con stuoie, inerbimenti o teli, mantenendo un'altezza ridotta di tali cumuli. Nel caso in cui queste misure non fossero attuabili, dovrà essere garantita un'adeguata umidificazione dei cumuli;
 - assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le operazioni di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - deve essere effettuata una campagna di monitoraggio annuale del parametro PM10. Si dovrà misurare tale parametro in corrispondenza di due punti immediatamente esterni al perimetro della cava e più precisamente:
 - presso il recettore più esposto, in prossimità dell'ingresso della cava.
 - a valle della cava, lungo la direzione prevalente dei venti.
 - tale monitoraggio dovrà eseguirsi nei mesi estivi (luglio, agosto), in condizioni climatiche secche. Dovrà essere svolto in accordo a quanto previsto dalla norma UNI 12341:2014. Unitamente al monitoraggio delle polveri dovrà essere eseguito il monitoraggio delle condizioni meteorologiche;
 - nel caso si rilevassero concentrazioni elevate di PM10 andranno adottate immediatamente ulteriori misure di mitigazione delle emissioni. Se le concentrazioni elevate dovessero persistere si intensificherà l'azione di monitoraggio concordandola con ARPAB e si adotteranno le necessarie misure di contenimento;
 - b) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile di cava e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario e i risultati delle misure;
 - c) la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
 - d) gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Montescaglioso, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
 - e) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Montescaglioso, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio almeno quindici giorni prima;
- Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.**
- 3) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

- 4) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 5) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 6) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 7) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 8) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 9) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 10) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore VED VALENTINO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
10 OTT. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 10 OTT. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
